

Regolamento corso soccorritori

1. Obiettivo e oggetto del corso

Il corso soccorritori ha lo scopo di insegnare alla popolazione, in particolare agli allievi conducenti, le misure immediate per salvare la vita.

2. Basi legali

2.1 Norme statali

Il contenuto del corso tiene conto della prescrizione dell'Ufficio federale delle strade (USTRA) sulla formazione di aspiranti di licenze di condurre sulle misure immediate per salvare la vita.

2.2 Norme di istituzioni specializzate

Il corso è conforme alle istruzioni tecniche della Conferenza svizzera di medicina d'urgenza e di salvataggio (SMEDREC).

3. Competenze

3.1 Le sezioni samaritane quali ente organizzatore dei corsi

3.1.1 Impiego dei monitori di corsi

Le sezioni samaritane affidano l'insegnamento dei corsi soccorritori ai monitori di corsi

- che hanno ricevuto la formazione come monitore di corsi FSS ai sensi del Regolamento dei quadri della FSS
- che soddisfano i requisiti per l'impartizione del corso base BLS-AED¹
- che sono certificati ResQ.²

Si deve impiegare un monitore di corsi ogni 12 partecipanti; sono ammessi 16 partecipanti se il monitore è assistito da una seconda persona che ha seguito una formazione di livello 2 o un Corso parziale 1 Pronto soccorso nella vita quotidiana.³

Nel caso dei corsi per scuole elementari o professionali un monitore di corsi può impartire le lezioni teoriche a un massimo di 36 allievi ovvero a 12 allievi nel caso delle lezioni pratiche.

3.1.2 Struttura dei corsi, materiale di insegnamento e didattico

Le sezioni samaritane hanno cura che:

- venga rispettata la struttura del corso come prevista nei piani di lezione del programma ufficiale
- per le lezioni, gli esercizi e l'insegnamento venga utilizzato il materiale previsto in tale programma
- i partecipanti ricevano l'apposita documentazione e l'attestato del corso.

¹ Modificato per deliberazione del Comitato centrale del 07.10.11 (in vigore dal 01.01.12)

² Modificato per deliberazione del Comitato centrale del 19.01.08

³ = Corso samaritano

3.1.3 Altri dettagli organizzativi del corso

Le sezioni samaritane sono responsabili anche delle questioni amministrative (iscrizioni, pubblicità, controllo delle assenze, ecc.) e della scelta di locali idonei alle lezioni.

3.1.4 Notifica dei corsi all'associazione cantonale

Le sezioni samaritane notificano i loro corsi all'associazione cantonale al più tardi una settimana prima dell'inizio.

L'associazione cantonale promulga i regolamenti necessari al riguardo.

3.2 Associazioni cantonali

3.2.1 Assunzione dei compiti dell'organizzatore del corso

Le associazioni cantonali possono presentarsi come organizzatore del corso, al posto delle sezioni samaritane.

3.2.2 Autorizzazione di terzi quali organizzatori del corso

Le associazioni cantonali possono autorizzare enti pubblici e aziende a organizzare in modo autonomo corsi interni, a condizione che tali organizzazioni si impegnino per iscritto a rispettare le prescrizioni del presente regolamento. Le associazioni cantonali restano responsabili nei confronti dell'organizzazione centrale della FSS.

3.2.3 Obbligo di vigilanza sugli organizzatori del corso

Le associazioni cantonali hanno, nei confronti delle sezioni samaritane e degli altri organizzatori del corso, il diritto e, nei confronti dell'organizzazione centrale FSS, l'obbligo di effettuare ispezioni casuali dei corsi tramite un loro incaricato. Eventuali gravi carenze che venissero riscontrate saranno messe per iscritto e comunicate all'organizzatore del corso.

In caso di ripetute infrazioni al presente regolamento l'associazione cantonale può revocare a un organizzatore il diritto di tenere corsi soccorritori. La procedura per revocare ai monitori di corsi l'abilitazione all'insegnamento è specificata nel regolamento dei quadri della FSS.

3.3 Organizzazione centrale FSS

3.3.1 Formazione dei monitori di corsi

L'organizzazione centrale cura la formazione dei monitori di corsi conformemente alle norme del regolamento dei quadri.

3.3.2 Approntamento del materiale di insegnamento e didattico e degli attestati del corso.

L'organizzazione centrale mette a disposizione dei monitori di corsi il materiale di insegnamento e didattico necessario e agli organizzatori del corso la documentazione per i partecipanti e gli attestati del corso.

3.3.3 Obbligo di vigilanza

L'organizzazione centrale ha il diritto di ispezionare i corsi tramite un suo incaricato. Eventuali gravi carenze che venissero riscontrate saranno messe per iscritto e comunicate all'associazione cantonale e all'organizzatore del corso. Per eventuali ulteriori misure che si rendessero necessarie fa stato la cifra 3.2.3 cpv. 2.

3.3.4 Pubblicità per il corso soccorritori

L'organizzazione centrale gestisce la pubblicità sul piano nazionale e mette a disposizione degli organizzatori materiale pubblicitario. La pubblicità locale è compito dell'organizzatore del corso.

I contratti con eventuali sponsor del corso soccorritori possono essere stipulati esclusivamente dall'organizzazione centrale FSS. Gli organizzatori del corso sono tenuti a distribuire ai partecipanti gli

omaggi pubblicitari e le documentazioni messi a disposizione dagli sponsor.

4. Programma del corso⁴

Il programma obbligatorio risulta dai piani di lezione approvati dal Comitato centrale.

Il corso dura 10 ore, pause comprese.

Il programma del corso non può essere accorciato. Per un eventuale ampliamento della materia sono necessarie ore di lezione supplementari.

Il corso va ripartito sull'arco di almeno due giorni con almeno 3 lezioni di 2 - 4 ore.

5. Partecipanti

5.1 Condizioni di ammissione

Possono partecipare ai corsi pubblici tutte le persone di almeno 12 anni di età. Per i corsi organizzati in gruppi giovanili non vige nessuna età minima.

5.2 Esclusione dal corso

Vengono escluse dal corso le persone che disturbano le lezioni, che si oppongono alle istruzioni del responsabile di corso o che evidentemente non sono in grado di assimilare la materia insegnata. Prima di decidere l'esclusione il responsabile di corso consulta l'organo competente dell'organizzatore del corso (p. es. comitato direttivo o commissione tecnica).

6. Attestati del corso

6.1 Condizioni per il rilascio

I partecipanti ricevono l'attestato del corso della FSS alla fine del corso, a condizione di avere regolarmente seguito l'intero corso. L'organizzatore del corso ha la responsabilità di compilare correttamente gli attestati del corso e di rilasciarli esclusivamente ai partecipanti che ne hanno diritto.

L'organizzatore del corso tiene un elenco delle persone che hanno ricevuto un attestato. Tali elenchi vengono conservati per 6 anni.

6.2 Assenze

L'organizzatore del corso controlla le assenze.

Se un partecipante perde un elemento, di regola non può continuare a portare a termine il corso, ma può completarlo partendo dall'elemento perso entro 6 mesi dall'inizio della prima parte del corso.⁵

Se il corso è stato seguito completamente l'attestato non può essere rifiutato.

⁴ Modificato per deliberazione del Comitato centrale del 07.10.11 (in vigore dal 01.01.12)

⁵ Modificato per deliberazione del Comitato centrale del 19.01.08

6.3 Sostituzione degli attestati del corso

L'organizzazione centrale sostituisce gratuitamente gli attestati contenenti errori di compilazione e rispediti dall'organizzatore del corso al Segretariato centrale. Per gli attestati smarriti o danneggiati e divenuti inutilizzabili viene riscossa una tassa fissata dal Comitato centrale.

7. Protezione dei dati

Gli organizzatori del corso non possono trasmettere a terzi gli elenchi con gli indirizzi dei partecipanti.

8. Assicurazione

Durante il corso i partecipanti usufruiscono di una copertura di responsabilità civile tramite l'assicurazione collettiva della FSS. La franchigia in caso di danni a cose è a carico di chi ha causato il danno.⁶

L'assicurazione infortuni è di competenza di ogni singolo partecipante.

9. Aspetti finanziari

9.1 Tassa del corso

L'organizzatore del corso riscuote una tassa che tiene conto di tutti i fattori di costo (retribuzione dei docenti, tassa di corso FSS, pubblicità, aula, materiale).

Su iniziativa delle associazioni cantonali per il corso vengono fissate tasse unitarie.

9.2 Retribuzione dei monitori di corsi

I monitori di corsi e gli altri collaboratori hanno diritto al rimborso delle spese. Ulteriori indennità sono fissate dall'organizzatore del corso.

9.3 Tassa di corso della FSS

A copertura dei costi relativi alle attività di formazione l'organizzatore del corso versa all'organizzazione centrale per ogni partecipante una tassa fissata dal Comitato centrale.

⁶ v. Regolamento OC 273

10. Disposizioni finali e transitorie

Il regolamento è stato approvato dal Comitato centrale il 07.10.2005 ed entra in vigore il 01.01.2006.

Esso sostituisce il regolamento omonimo del 28.08.2004.

Olten, il 07. ottobre 2005

Federazione svizzera dei samaritani



Hermann Fehr
Presidente centrale



Kurt Sutter
Segretario centrale